SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2010.

Determinazione di talune categorie escluse dall'obbligo di identificazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 55-*novies*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 secondo cui è escluso dall'obbligo di identificazione di cui al comma 1 «Il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. on. Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-*novies*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusi:

a) i dipendenti del Ministero degli affari esteri individuati con provvedimento adottato dal direttore generale competente nell'ambito del personale in servizio all'estero, nelle sedi caratterizzate da particolari rischi connessi alla specifica situazione ambientale;

b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane che svolgono attività di polizia giudiziaria su delega dell'autorità competente;

c) il personale dell'Agenzia delle dogane assegnato all'ufficio centrale antifrode e agli uffici antifrode delle strutture territoriali, ad eccezione dei dirigenti, del personale in servizio presso la segreteria e dei funzionari preposti alla trattazione delle domande di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

d) il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato negli uffici di polizia, qualora svolga la propria attività congiuntamente ad operatori di polizia e in settori a contatto con il pubblico.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRUNETTA

10A11377

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2010.

Revoca dello stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il Teatro Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il Teatro Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717 del 21 novembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa "a regime";

Vista la nota del 21 giugno 2010 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 2 luglio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il Teatro Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A11311

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl e la British American Tobacco Italia Spa hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BASIC KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BOND STREET BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BOND STREET RED KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BOND STREET SILVER KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
CHESTERFIELD BLU KS	astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
CHESTERFIELD BLU KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CHESTERFIELD BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CHESTERFIELD KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CHESTERFIELD KS	astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
CHESTERFIELD KS	cartoccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CHESTERFIELD SILVER	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DIANA AZZURRA KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA BIANCA	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA BLU 100's	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA BLU KS	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
DIANA OCRA KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA ORIGINAL RS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA ROSSA 100's	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA ROSSA KS	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DIANA ROSSA KS	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
DIANA SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
L&M BLUE LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
L&M BLUE LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
L&M BLUE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
L&M ORANGE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
L&M RED LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
L&M RED LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
L&M RED LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
LUCKY STRIKE XT 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO 100s	cartoccio da 20 pezzi	227,50	235,00	4,70
MARLBORO 100s	astuccio da 20 pezzi	227,50	235,00	4,70
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
MARLBORO COMPACT	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MARLBORO COMPACT	astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MARLBORO CORE FLAVOR KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 10 pezzi	215,00	220,00	2,20
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MARLBORO GOLD 100s	astuccio da 20 pezzi	227,50	235,00	4,70
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
MARLBORO GOLD KS	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO GOLD TOUCH KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO KS	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MARLBORO KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
MARLBORO MENTHOL KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	230,00	4,60
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT BAY KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MERIT FRESH	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MERIT MINI	astuccio da 20 pezzi	195,00	205,00	4,10
MERIT MINI	astuccio da 10 pezzi	195,00	205,00	2,05
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
MURATTI&CO RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI&CO RED	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
NEXT BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
NEXT KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PARLIAMENT AQUA BLUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
PHILIP MORRIS UL KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 298

10A11677

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2010.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica, per l'anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadefiza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che, in virtù del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome Trento e Bolzano in data 25 marzo 2009;

Considerato che detto Accordo ha previsto l'istituzione di un tavolo di lavoro Stato-Regioni con il compito di individuare adeguati criteri di ripartizione dei contratti di formazione tra le singole scuole di specializzazione;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 2009 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2011;

Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale 27 luglio 2009 che determina in 8.848 unità il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per ciascun anno del triennio 2008/2011, così come indicato nella tabella 1 parte integrante del decreto in parola;

Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-regioni in data 25 marzo 2009, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2008/2011, prevede l'eventualità di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle esigenze rappresentante dalle regioni nell'ambito dei lavori del menzionato tavolo di lavoro;

Ritenuto, sulla scorta delle determinazioni assunte dal citato tavolo di lavoro Stato-regioni, di procedere per l'anno accademico 2009-2010 ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica di cui al richiamato decreto interministeriale 27 luglio 2009;

Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi peri primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Vista la nota prot. 4404 del 17 novembre 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla quale risulta che le risorse economiche per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica per l'anno, accademico 2009/2010 ammontano ad euro 633.701.423,70, comprensivi del finanziamento statale di cui all'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005 e delle risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2009;

Visto altresì che in tale nota è precisato che lo stanziamento in questione consente per l'anno accademico 2009/2010 il finanziamento di complessivi 21.782 contratti di formazione, di cui 5.000 riferiti al primo anno di corso;

Vista la nota prot. 115778 del 26 novembre 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato osservazioni in merito ai dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la predetta nota n. prot. 4404 del 17 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2009/2010, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare è pari ad 8.848 unità, secondo la ripartizione di cui alla tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2009/2010, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità per il primo anno di corso ed è rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto dei criteri di priorità indicati dal tavolo di lavoro di cui all'accordo Stato-regioni in data 25 marzo 2009 e della capacità formativa delle scuole.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto interministeriale 27 luglio 2009.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il Ministro della salute
SACCONI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 315

TABELLA 1

FABBISOGNO 2008-2011

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2008-2011
Cardiochirurgia	76
Chirurgia dell'apparato digerente	46
Chirurgia generale	520
Chirurgia maxillo-facciale	48
Chirurgia pediatrica	41
Chirurgia plastica e ricostruttiva	63
Chirugia toracica	58
Chirurgia vascolare	99
Ginecologia e ostetricia	373
Neurochirurgia	109
Oftalmologia	161
Ortopedia e traumatologia	300
Otorinolaringoiatria	140
Urologia	132
Totale	2.166

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2008-2011
Anatomia patologica	121
Anestesia e rianimazione	957
Biochimica clinica	43
Farmacologia	59
Igiene e medicina preventiva	270
Medicina del lavoro	172
Medicina di comunità	15
Medicina legale	148
Medicina nucleare	94
Microbiologia e virologia	68
Patologia clinica	135
Radiodiagnostica	572
Radioterapia	141
Totale	2.795

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2008-2011
Allergologia ed immunologia clinica	54
Audiologia e foniatria	31
Dermatologia e venereologia	94
Ematologia	99
Endocrinologia e mal. ricambio	88
Gastroenterologia	101
Genetica medica	47
Geriatria	176
Malattie dell'apparato cardiovascolare	443
Malattie dell'apparato respiratorio	139
Malattie infettive	89
Medicina dello sport	57
Medicina di emergenza ed urgenza	305
Medicina fisica e riabilitazione	229
Medicina interna	431
Medicina tropicale	6
Nefrologia	178
Neurofisiopatologia	29
Neurologia	148
Neuropsichiatria infantile	114
Oncologia	182
Pediatria	370
Psichiatria	338
Reumatologia	62
Scienza dell'alimentazione	48
Tossicologia medica	29
Totale	3.887

TOTALE 8.848

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2009-2010

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	53
Chirurgia dell'apparato digerente	28
Chirurgia generale	278
Chirurgia maxillo-facciale	33
Chirurgia pediatrica	19
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	40
Chirugia toracica	36
Chirurgia vascolare	50
Ginecologia e ostetricia	212
Neurochirurgia	60
Oftalmologia	103
Ortopedia e traumatologia	187
Otorinolaringoiatria	88
Urologia	81
Totale	1.268

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	61
Anestesia,rianimazione e t.i.	535
Biochimica clinica	23
Farmacologia	16
Igiene e medicina preventiva	142
Medicina del lavoro	106
Medicina di comunità	2
Medicina legale	70
Medicina nucleare	48
Microbiologia e virologia	24
Patologia clinica	50
Radiodiagnostica	392
Radioterapia	98
Totale	1.567

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	31
Audiologia e foniatria	17
Dermatologia e venereologia	59
Ematologia	60
Endocrinologia e mal. ricambio	75
Gastroenterologia	68
Genetica medica	22
Geriatria	122
Malattie dell'apparato cardiovascolare	258
Malattie dell'apparato respiratorio	82
Malattie infettive	54
Medicina dello sport	36
Medicina di emergenza e urgenza	50
Medicina fisica e riabilitazione	136
Medicina interna	225
Medicina tropicale	6
Nefrologia	92
Neurofisiopatologia	12
Neurologia	102
Neuropsichiatria infantile	68
Oncologia	118
Pediatria	212
Psichiatria	186
Reumatologia	39
Scienza dell'alimentazione	28
Tossicologia medica	7
Totale	2.165

Totale contratti a carico dello Stato *5.000*

10A11508

DECRETO 11 agosto 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Grandstand».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 20 ottobre 2009 e successiva integrazione del 1° febbraio 2010 dall'impresa DOW AGROSCIENCES ITALIA Srl con sede legale in Bologna Viale A. Masini, 36 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GRANDSTAND, contenente le sostanze attive Fluroxipir e Triclopir, uguale al prodotto di riferimento denominato EVADE registrato al n. 9422 con D.D. in data 10 novembre 1997 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento EVADE;

l'Impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2010 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2010 l'Impresa DOW AGROSCIENCES ITALIA Srl con sede legale in Bologna Viale A. Masini, 36 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GRANDSTAND con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa DIACHEM Spa - Caravaggio (BG), ALTHALLER Italia Srl- S.Colombano al Lambro (MI), ZAPI Ind.Chim. Spa- Conselve (PD), è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero DOW AgroSciences Sas-Drusenheim (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-250-500-750 e L 1-5-10-20-50.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14876.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GRANDSTAND*

ERBICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di GRANDSTAND
Fluroxipir puro g. 2,83 (= 20 g/l)
(sottoforma di 1-metileptil estere)
Triclopir puro g 8,29 (= 60 g/l)
(sottoforma di sale trietilamminico)
Coformulanti q b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
ALTHALLER Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Mi)
Zapi Ind. Chim. S.p.A. – Conselve (PD)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 ml**
1 - 5 - 10 - 20 - 50 litri

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fluroxipir puro 2,83%; Triclopir puro 8,29%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FLUROXIPIR: negli animali da esperimento: irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.
TRICLOPIR: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: per Triclopir non provocare il vomito
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche di azione: GRANDSTAND è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e controlla infestanti erbacee, arbustive e legnose in aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali.

Contro infestanti erbacee: specie appartenenti ad alcuni generi quali: ortica (*Urtica*), malva (*Malva*), cardo (*Cirsium*), grespino (*Sonchus*), morella (*Solanum*), farinello (*Chenopodium*), amaranto (*Amaranthus*): impiegare alla dose di 1-1,5 litri/hl utilizzando mediamente 800 litri di acqua per ettaro.

Contro infestanti arbustive e legnose: specie appartenenti a generi quali: ontano (*Alnus*), ailanto (*Ailanthus*), betulla (*Betula*), albero di Giuda (*Cercis*), clematide (*Clematis*), corniolo (*Cornus*), biancospino (*Crateagus*), frassino (*Fraxinus*), caprifoglio o madreselva (*Lonicera*), gelso (*Morus*), pruno (*Prunus*), quercia (*Quercus*), ranno (*Rhamnus*), robinia (*Robinia*), rovo (*Rubus*), salice (*Salix*), sambuco (*Sambucus*), sorbo (*Sorbus*), olmo (*Ulmus*), ecc.: impiegare alla dose di 1,5-2 litri/hl, avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino a sgocciolamento.

Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo: impiegare GRANDSTAND su infestanti in attiva crescita (periodo primaverile e autunnale) applicando da 4 a 8 l/ha (in funzione del grado di infestazione) in 400/600 l/ha di acqua. Eseguire il trattamento 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto erboso. Si raccomanda di effettuare il trattamento su tappeti erbosi in buone condizioni fitosanitarie.

ATTENZIONE: non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida.

EPOCA DI APPLICAZIONE: dalla primavera fino all'autunno inoltrato su infestanti in attiva vegetazione e che abbiano già sviluppato una adeguata superficie foliare.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con altri erbicidi sistemici: glifosate, sulfosate, glufosinate d'ammonio; ad azione residuale: isoxaben, trifluralin, ethalfluralin, simazina, propizamide, pendimethalin.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto vada a contatto con colture sensibili quali vite, fruttiferi, pioppo e colture erbacee e piante ornamentali.

Intervallo di sicurezza: ------

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

GRANDSTAND*

ERBICIDA

Composizione di GRANDSTAND
Fluroxipir puro g. 2,83 (= 20 g/l)
(sottoforma di 1-metileptil estere)
Triclopir puro g 8,29 (= 60 g/l)
(sottoforma di sale trietilamminico)
Coformulanti q b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
ALTHALLER Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Mi)
Zapi Ind. Chim. S.p.A. – Conselve (PD)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 ml**

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

10A11454

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Kuno Schnelle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Kuno Schnelle nato a Dortmund (Germania) il giorno 7 marzo 1943, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ausschuß für die ärztliche Prüfung» rilasciato in data 5 febbraio 1970 dalla Innenminister Des Landes Schleswig-Holstein - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ausschuß für die ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Innenminister Des Landes Schleswig-Holstein - Germania - in data 5 febbraio 1970 al sig. Kuno Schnelle, nato a Dortmund (Germania) il giorno 7 marzo 1943, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Kuno Schnelle è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10922

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Unterpertinger Sandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Unterpertinger Sandra, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2006 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydrotherapie nach Kneipp», rilasciato il giorno 27 gennaio 2008 dallo «Sks Kneipp - Sebastian-Kneipp-Schule» - Berufsfachschule furvPhysiotherapie - Berufsfachschule fur Massage - Berufsfachschule fur Kneipp - und Kurbademeister - Scuola-Sebastian-Kneipp - Scuola Professionale di ìFisioterapia - Scuola Professionale per massaggi - Scuola Professionale per Bagnino Kneipp e termale - di Bad Worishofen (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI

n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 15 luglio 2010;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2006 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), dalla sig.ra Unterpertinger Sandra nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 6 gennaio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11151

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Athanasios Vaxevanis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Athanasios Vaxevanis nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 11 agosto 1962, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ιατρικό Συμβούλιο Ψυχιατρική» rilasciato in data 7 dicembre 2004 dalla Prefettura di Salonicco - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Preso atto che il sig. Athanasios Vaxevanis è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova in data 20 marzo 1995 e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita nella prima sessione dell'anno 1995 presso l'Università degli Studi di Padova;

Preso atto che il sig. Athanasios Vaxevanis non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ιατρικό Συμβούλιο Ψυχιατρική» rilasciato dalla Prefettura di Salonicco - Grecia - in data 7 dicembre 2004 al sig. Athanasios Vaxevanis, nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 11 agosto 1962, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 2.

Il sig. Athanasios Vaxevanis in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi del titolo di medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10953

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sofia Kitmeridou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sofia Kitmeridou nata a Salonicco (Grecia) il giorno 23/09/1980, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 30 luglio 2009 dalla Università degli Studi di Salonicco - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla Università degli Studi di Salonicco - Grecia - in data 30 luglio 2009 alla sig.ra Sofia Kitmeridou, nata a Salonicco (Grecia) il giorno 23/09/1980, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Sofia Kitmeridou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10954

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anita Massoner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anita Massoner nata a Bolzano (Italia) il giorno 4 febbraio 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Anästhesiologie» rilasciato in data 7 dicembre 2009 dalla Bayerische Landesärztkammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Anästhesiologie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztkammer - Germania – in data 7 dicembre 2009 alla sig.ra Anita Massoner, nata a Bolzano (Italia) il giorno 4 febbraio 1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

La sig.ra Anita Massoner già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10955

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Brigitte Weinfurter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sandra Brigitte Weinfurter nata a Colonia (Germania) il giorno 28 aprile 1975, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Augenheilkunde» rilasciato in data 16 giugno 2010 dalla Bezirksärztekammer Rheinhessen - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Augenheilkunde» rilasciato dalla Bezirksärztekammer Rheinhessen - Germania - in data 16 giugno 2010 alla sig.ra Sandra Brigitte Weinfurter, nata a Colonia (Germania) il giorno 28 aprile 1975, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2.

La sig.ra Sandra Brigitte Weinfurter già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bologna è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Puglia.(Decreto n. 53731).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 maggio 2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Puglia € 100 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 100 milioni alla Regione Puglia al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 100.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Puglia, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale e la regione Puglia sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A11240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2010.

Modifica del decreto 13 febbraio 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Suino Cinto Toscano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 settembre 2006 e successivamente modificata con decreto 30 marzo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 settembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2007, di autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Suino Cinto Toscano», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 4695 del 24 marzo 2009, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominato «Suino Cinto Toscano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Considerato che tra le suddette modifiche apportate al disciplinare di produzione, il Consorzio di tutela del Suino Cinto Toscano ha proposto la sostituzione della denominazione «Suino Cinto Toscano» con la denominazione «Cinta Senese»;

Visto il decreto 30 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2009, con il quale la protezione transitoria, accordata a livello nazionale con il suddetto decreto del 29 settembre 2006, alla denominazione «Suino Cinto Toscano» deve intendersi riferita alla denominazione «Cinta Senese»;

Considerato che «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha predisposto il piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari con la nota n. 4695 del 24 marzo 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 13 febbraio 2007;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 13 febbraio 2007, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06, è da intendersi riferita alla denominazione «Cinta Senese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 marzo 2010, anziché alla denominazione «Suino Cinto Toscano».

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 13 febbraio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A11264

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso Nano Vialone Veronese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1º luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 16 marzo 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Considerata la rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)] pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 221 del 24 agosto 2010;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Riso Nano Vialone Veronese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL RISO NANO VIALONE VERONESE

Art. l.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è riservata al riso Vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di riso

La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere ottenuta solo da coltivazioni di riso della specie japonica della varietà Vialone nano.

Art. 3.

Zona di produzione

Il risone destinato alla produzione del riso della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere prodotto sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura veronese.

Tale zona comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è cosi delimitata in cartografia 1:25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro Veronese fino alla località Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso del fiume Adige fino al comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimità di Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione ed essiccazione

La coltivazione del «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento.

La risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e ritornarvi dopo almeno due anni.

La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno.

Le concimazioni devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura e le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali.

La semente utilizzata deve essere della varietà Vialone Nano e deve essere certificata dall'E.N.S.E.

L'umidità del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0%.

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei. Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, G.P.L. o gasolio agricolo.

Il Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese è impegnato a collaborare con il responsabile costitutore della varietà Vialone Nano, Istituto sperimentale per la cerealicoltura, stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli, responsabile della conservazione in purezza la varietà Vialone Nano.

Art. 5.

Modalità di lavorazione del riso

Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;

sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatici;

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso può subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

II «Riso Nano Vialone Veronese» per essere ammesso al consumo deve avere le seguenti caratteristiche di granella:

colore del pericarpo: bianco;

lunghezza: semilunga;

forma: tonda;

grossezza: media;

perla centrale: estesa;

striscia: assente;

dente: pronunciato;

testa: tozza;

sezione: tondeggiante,

con i seguenti valori medi:

lunghezza: compresa tra 5,6 mm e 5,8 mm;

larghezza: compresa tra 3,4 mm e 3,6 mm;

spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;

forma (lungh/largh): compresa tra 1,5 e 1,7.

I limiti di difetti ammessi per la commercializzazione sono quelli elencati nelle tabelle ministeriali emanate con decreto ogni anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le impurità varietali il limite massimo consentito è il 2%.

Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso Nano Vialone Veronese» dovrà rispettare i parametri fisico-chimici di seguito elencati:

amilosio: non inferiore a 21% s.s.;

tempo di gelatinizzazione: compreso fra 15 e 20 minuti;

indice di consistenza: non inferiore a 0,85 kg/cm^2;

indice di collosità: non superiore a 2,5 g/cm.

Non e ammesso nessun trattamento insetticida o fumigante per la conservazione del riso lavorato.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire o modificare, su richiesta del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, i parametri chimico-fisici atti a caratterizzare maggiormente l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche compre nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati. purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.

L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda.

Il nome della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione.

Le confezioni di «Riso Nano Vialone Veronese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere di kg 0,5, kg 1, kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente.

Le confezioni di riso dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese.

Art. 8.

Controlli

Tutti i risicoltori sono obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli forniti dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a riso per tutte le varietà seminate e i relativi dati catastali.

Tale denuncia dovrà pervenire al Consorzio di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all'Ente nazionale risi.

Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dal Consorzio di tutela stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse partite di risone Vialone nano e richiederne il campionamento.

Il Consorzio di tutela dovrà effettuare in tempi brevi il campionamento dei cumuli di risone, effettuare i necessari controlli e rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione.

Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di risone «Riso Nano Vialone Veronese» saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A. di Verona a cura del Consorzio di tutela.

Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, assoggettarsi ai controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri dell'Ente nazionale risi.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale può avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del «Riso Nano Vialone Veronese» del consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.

10A11263

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.S. – Cooperativa impianti e servizi siglabile C.I.S. Società cooperativa», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 novembre 2008 e del successivo accertamento in data 26 marzo 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.I.S. – Cooperativa impianti e servizi siglabile C.I.S. Società Cooperativa, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) (codice fiscale n. 01627080060) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, domiciliato in Torino, Corso Francia, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10962

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «G & S Soc. coop. a r.l.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «G & S Soc. coop. a r.l.» con sede in Verona (codice fiscale n. 03174130231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, ivi domiciliato in Corticella Fondachetto n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10963

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Auxilio Società cooperativa a r.l.», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 ottobre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Auxilio Società Cooperativa a r.l., con sede in La Spezia (codice fiscale n. 00984750117) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Lucio Bardo, nato a Genova il 31 marzo 1966 ed ivi domiciliato in Via Palestro n. 3/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10964

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Redentore a r.l. società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale straordinaria in data 27 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Redentore a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Taranto (codice fiscale n. 00408070738) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (Lecce) il 3 dicembre 1978, ivi domiciliato, in via Don Minzioni n. 5 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11259

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.», in liquidazione, in Supersano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 120/2002, con il quale la società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.», in liquidazione, con sede in Supersano (Lecce), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariella Fanuli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 agosto 2009 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Cristiana Maggesi, nata a Perugia il 24 novembre 1969, ivi domiciliata in Strada Tiberina Nord n. 182, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Mariella Fanuli, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11260

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Balsa a r.l.», in Aversa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002 con il quale la società cooperativa «La Balsa a r.l.», con sede in Aversa (Caserta) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Arzillo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 28 settembre 2009 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata, in via G. Gonzaga n. 12, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luigi Arzillo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11261

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Lucia - società cooperativa sociale a r.l.», in Cicerale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione del Commisario Governativo in data 17 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «S. Lucia» - Società cooperativa sociale a r.l. con sede in Cicerale (Salerno) (codice fiscale 02645430659) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata in via G. Gonzaga n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11262

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.R.C. Edilizia - Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Matino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante in data 2 aprile 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.R.C. Edilizia - Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», con sede in Matino (Lecce) (codice fiscale 03677350757) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, domiciliato in Lecce in via Matteotti n. 13 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11477

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil tecnica società cooperativa» siglabile «Edil tecnica soc. coop.», in Fossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Edil tecnica società cooperativa siglabile «Edil tecnica soc. coop.» con sede in Fossano (Cuneo) (codice fiscale 02962880049) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Cristina Gaietto, nata ad Ivrea (Torino) il 2 novembre 1979, con domicilio ad Ivrea (Torino) piazza Freguglia n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11478

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale Rainbow O.N.L.U.S. in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 20 novembre 2009 e del successivo accertamento in data 20 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa sociale Rainbow O.N.L.U.S. in liquidazione, con sede in Como (codice fiscale 01467950133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Nicola Maione, nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1971 domiciliato in Roma in via Garigliano n. 11 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla Società Criosalento S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 69/2010 del 17/08/2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pratola Peligna (AQ) S.S. 17 - Zona Industriale, rilasciata alla Società Criosalento S.r.l.

10A11308

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla Società Vitalaire Italia S.p.a.

Con il provvedimento n. aG - 71/2010 del 01/09/2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Pavia di Udine (UD) Viale Dell'Industrie, 7 (loc. Lauzacco), rilasciata alla Società Vitalaire Italia S.p.a.

10A11309

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Jalra».

Vista la determinazione/C n. 399/2010 del 12 luglio 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale JALRA, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2010 - serie generale - n. 172;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

dove è scritto:

Confezione
50 mg compressa uso orale blister (PA/AL/PVC/AL) 56 compresse
N. 038997058/E (in base 10) 156322 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 46,20
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 76,24

leggasi:

Confezione
50 mg compressa uso orale blister (PA/AL/PVC/AL) 56 compresse
N. 038997058/E (in base 10) 156322 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 39,76
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 65,62

10A11310

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Polioinfanrix»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 341 del 6 settembre 2010

Specialità medicinale: POLIOINFANRIX.

Titolare: GSK S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda e l'impegno assunto di distribuire il nuovo foglio illustrativo contenente le modifiche autorizzate a tutti i centri vaccinali interessati, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Polioinfanrix» - 037157031/M - «Sospensione iniettabile» - 10 siringhe pre-riempite da 0.5 ml, possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 19 settembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/367 del 17 maggio 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11372

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lisinopril EG»

Specialità medicinale: LISINOPRIL EG.

Titolare: Lisinopril EG.

Oggetto: comunicazione di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni addotte da codesta azienda, si concedono ulteriori 90 giorni a partire dal 24 settembre 2010 scadenza del termine dei 90 giorni previsti dal provvedimento UVA.PC/76786 dell'11 giugno 2010, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 giugno 2010, senza ulteriore proroga.

La presente comunicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11373

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ketesse»

Estratto determinazione V&A.PC/II/551 del 13 agosto 2010

Specialità medicinale: KETESSE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-003/II/037.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File da parte del produttore Lusochimica S.p.a. (version 03, aprile 2009) relativo alla sostanza attiva dexketoprofene trometamolo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elmex»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1718 del 9 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Gaba Vebas S.r.l. (codice fiscale 09567100152) con sede legale e domicilio fiscale in via Giorgione n. 59/63 - 00147 Roma (Italia).

Medicinale: ELMEX.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo),

relativamente alle confenzioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026487013 - «gel dentale» tubo 25 g;

A.I.C. n. 026487025 - «gel dentale» tubo 215 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Furosemide Hexal»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1784 del 14 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano) codice fiscale 01312320680.

Medicinale: FUROSEMIDE HEXAL.

Variazione A.I.C.: 15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

«È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea europea relativo al principio attivo "furosemide" da parte di un sito approvato, al fine di aggiornare la versione del CEP a quella corrente comprendendo due "salti" di CEP.

Il CEP che si autorizza è R0-CEP-2004-005-Rev 03, sito di produzione, FIS Fabbrica italiana sintetici S.p.a., come di seguito riportato:

da: fornitore principio attivo: FIS Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) - R0-CEP 2004-005 Rev 00;

a: fornitore principio attivo: FIS Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) - R0-CEP 2004-005 Rev 03 (R0-CEP 2004-005 Rev 01 versione intermedia) (R0-CEP 2004-005 Rev 02 versione intermedia),

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 032898013 - "500 mg compresse" 20 compresse.».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11510

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002:

ATC: C07AB12 - principio attivo: nebivololo - confezione di riferimento: 28 unità 5 mg - uso orale.

10A11528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Parmodalin»

Estratta determinazione V&A.N/V n. 1721 del 9 settembre 2010

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.R.L. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70, 27035 - Mede (Pavia) Italia.

Medicinale: PARMODALIN.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo),

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 011531035 - «10 mg + 1 mg compresse rivestite» 25 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11532

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Bando per l'affidamento, a enti pubblici e privati, dello svolgimento delle attività di ricerca, del dipartimento Processi Organizzativi e del dipartimento Tecnologie di Sicurezza, previste per l'anno 2009 nell'ambito del piano triennale di attività 2009-2011.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ha emanato il provvedimento del S. commissario straordinario in data 6 maggio 2010, con il quale è stato indetto il bando per l'affidamento, a enti pubblici e privati, dello svolgimento dell'attività di ricerca corrente, del dipartimento processi organizzativi e del dipartimento tecnologie di sicurezza prevista per l'anno 2009 nell'ambito del piano triennale di attività 2009-2011, con allegate le relative schede di ricerca.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro http://www.ispesl.it

10A11527

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione n. 23 del 21 settembre 2010 da parte del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Manifestazione di interesse da parte di soggetti per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300».

È stata pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it/) e del Ministero dello Sviluppo Economico(http://www.sviluppoeconomico.it/) la deliberazionen. 23 del 21 settembre 2010 recante «Manifestazione di interesse da parte di soggetti per progetti sul territorio nazionale, potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300» relativamente al finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE, con il termine di presentazione delle domande per il giorno 11 ottobre 2010.

10A11689

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-225) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.